

## LE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI

SOMMARIO: 1. Premessa generale. - 2. L'impugnazione personale dell'imputato. - 3. Il controllo di ammissibilità dell'impugnazione. - 4. La motivazione della sentenza. Una (nuova?) struttura normativa. - 5. I requisiti di forma-contenuto dell'atto di impugnazione.

### **1. Premessa generale.**

La riforma del sistema delle impugnazioni penali è finalizzata a realizzare una rigorosa semplificazione delle procedure e un significativo ridimensionamento dell'accesso alla fase di giudizio successiva, in linea con l'obiettivo generale di contenere, in conformità con il principio costituzionale delineato dall'art. 111, comma 2 Cost., entro un limite ragionevole la durata del processo e, soprattutto, di deflazionare il carico di lavoro degli organi di impugnazione.

Un risultato per il conseguimento del quale il legislatore ha fatto ricorso a molteplici strumenti, intervenendo attraverso una revisione degli spazi di legittimazione soggettiva ed oggettiva, un irrigidimento dei requisiti di sostanza degli atti introduttivi – correlati alla previsione di specifiche ipotesi di inammissibilità – della fase d'impugnativa, lo snellimento delle procedure di rilevazione e dichiarazione dell'inammissibilità e la rimodulazione degli importi correlati all'esplicarsi del potere sanzionatorio rispetto ai casi di relativa declaratoria.

Il disegno riformatore, tuttavia, si è tradotto in un percorso parlamentare non sempre lineare, anzi su alcuni punti caratterizzato da significativi passi indietro, anche rispetto a tematiche in non pochi casi qualificanti, capaci di porre in discussione la meccanica tipica di istituti centrali per il corretto dispiegarsi delle procedure di passaggio tra i diversi momenti valutativi del procedimento di impugnazione.

La riforma può essere apprezzata, dunque, per le innovazioni che essa introduce ma, anche, per le ipotesi correttive che, previste nell'impostazione originaria del disegno di legge, si sono perse strada facendo.

### **2. L'impugnazione personale dell'imputato.**

La modifica dell'art. 571, comma 1 c.p.p. si coordina con quella apportata all'art. 613, comma 1 c.p.p. e, nel complesso, entrambe accentuano il particolare rilievo che assume la figura del difensore nel giudizio di legittimità.

Viene, difatti, eliminata non solo, e semplicemente, l'ipotesi di proponibilità del ricorso in cassazione dal parte dell'imputato personalmente – ferma restando, invece, la disciplina prevista per la proposizione dell'appello, la quale delinea, come è noto, tra l'imputato ed il difensore una titolarità <<diversa, autonoma e parallela>><sup>1</sup> – ma, globalmente, la sequenza di facoltà attraverso le quali si realizzava una peculiare forma di partecipazione personale dell'imputato alla fase del giudizio di legittimità.

Considerate le conseguenze irrimediabili che gli eventuali errori procedurali possono determinare per le esigenze difensive, il giudizio in cassazione come strutturato dal legislatore della nuova codificazione non poteva prescindere da una forte articolazione di garanzie tendenti ad evitare il rischio di una patologica maturazione dell'irrevocabilità delle decisioni.

Le istanze di garanzia dei diritti delle parti sono state, nell'impostazione originaria, in qualche modo integrate tra loro nella ricerca di un equilibrio che tenesse conto, anche, degli elementi di funzionalità propri della fase processuale dinanzi all'organo di nomofilachia.

Così, sfruttando le implicazioni connesse all'unicità dell'atto di impugnazione (art. 581 c.p.p.), l'art. 613, comma 1 c.p.p. consentiva che l'atto di ricorso, i motivi nuovi (art. 585, comma 4 c.p.p.) e le memorie (artt. 611, comma 1 e 121, comma 1 c.p.p.) potessero essere presentati o personalmente dalle parti, oppure dai rispettivi difensori.

La previsione dell'art. 613 c.p.p., aveva in più occasioni chiarito la Corte di cassazione in un'ottica evidentemente limitativa dell'accesso al giudizio di legittimità rispetto alle parti diverse da quelle necessarie, deve essere considerata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che la norma di cui all'art. 571, comma 1 c.p.p. riconosce al solo imputato<sup>2</sup>.

Ed invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non poteva valere – si puntualizzava – nei confronti di soggetti processuali diversi dall'imputato, che non risultano in essa contemplati, tra cui la persona offesa<sup>3</sup>.

In coerenza con i principi predetti, si era affermato che la persona offesa dal reato non avesse il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applicava la

---

<sup>1</sup> Mele, *Art. 591 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 43.

<sup>2</sup> Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna.

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna.

regola dettata dall'art. 613, comma 1 c.p.p., secondo cui l'atto di ricorso deve essere sottoscritto – a pena di inammissibilità – da difensori iscritti nell'apposito albo<sup>4</sup>.

Allo stesso modo, era stato considerato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile che non si fosse avvalsa di un difensore abilitato<sup>5</sup>.

Nell'adottare la soluzione restrittiva il legislatore ha, evidentemente, considerato il livello elevatissimo di tecnicismo che connota il ricorso – ed il giudizio – in cassazione, perfezionando il quadro degli strumenti attuativi dell'esigenza di una peculiare qualificazione culturale e tecnica che aveva determinato la soluzione in favore della concentrazione delle funzioni difensive in capo a professionisti iscritti ad un apposito albo speciale.

Come si diceva, il regime viene differenziato anche sul punto specifico dall'atto introduttivo e dagli scritti interni al giudizio di appello, in relazione ai quali viene conservata la facoltà di predisposizione personale da parte dell'imputato.

### **3. Il controllo di ammissibilità dell'impugnazione.**

Uno degli aspetti maggiormente innovativi del progetto di riforma del codice processuale avrebbe dovuto riguardare il sistema di rilevazione e dichiarazione dell'inammissibilità del mezzo d'impugnazione<sup>6</sup>.

Come è noto, esso è disciplinato, in generale, dall'art. 591, commi 2, 3 e 4 c.p.p.<sup>7</sup>, secondo una sequenza che vede nel giudice dell'impugnazione l'organo legittimato a dichiarare, anche di ufficio e con ordinanza<sup>8</sup>, l'inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue la dichiarazione di esecutività del provvedimento impugnato e, sul

---

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. VI, 9 maggio 2000, Frigotto; Cass. pen., Sez. VI, 2 maggio 2000, Ignoti; Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 2003, Sansonetti; Cass. pen., Sez. VI, 20 gennaio 2003, Norese; Cass. pen., Sez. II, 8 maggio 2001, Acampora; Cass. pen., Sez. VI, 13 aprile 2000, p.o. in proc. Egger. Ciò vale anche quando la stessa persona offesa abbia il titolo di difensore abilitato. Così, in particolare, Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2009, p.o. in proc. Barogi.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2004, Mafai e altri; Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2001, p.g. in c. Provvigionato.

<sup>6</sup> Sulla sanzione processuale di cui si discute v., tra gli altri e da ultimo, Fonti, *L'inammissibilità*, in *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Milanofiori Assago, 2015, 177.

<sup>7</sup> La norma, sottolinea Fonti, *L'inammissibilità*, cit., 178, delinea, nell'ambito di una regolamentazione del vizio complessivamente frammentaria, una disciplina specifica relativamente ad un settore, quello delle impugnazioni, in cui siffatta forma di invalidità riveste un'importanza particolare.

<sup>8</sup> Mele, *Art. 591 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, 145, evidenzia come la correlazione con l'art. 591, comma 4 c.p.p. faccia perdere alla previsione buona parte della sua imperatività, essendo immaginabile una declaratoria contenuta in un provvedimento avente forma di sentenza.

versante propriamente processuale, l'inibizione rispetto all'avvio della fase di verifica attinente al merito della domanda<sup>9</sup>.

Difatti, è stato detto, <<discorrere di ammissibilità dell'impugnazione significa parlare di una valutazione il cui oggetto è stato individuato, sul filo di argomentazioni ineccepibili, nell'attitudine degli atti introduttivi del procedimento d'impugnazione a provocare una decisione nel merito della "questione" con esso dedotta>><sup>10</sup>.

La disposizione, a differenza di quanto previsto dalla disciplina contenuta nel codice abrogato, non contiene riferimenti alla procedura in camera di consiglio e ciò è spiegato alla luce dell'intento, chiaramente messo in luce nel corso dei lavori preparatori, di evitare qualsiasi riferimento che implicasse un richiamo, sebbene implicito, allo schema tipico del rito camerale delineato dall'art. 127 c.p.p.

<<In tema di procedura prevista per la dichiarazioni di inammissibilità della impugnazione>> - si ha, così, modo di leggere nella relazione al progetto preliminare - <<si è ritenuto di dover escludere il ricorso al particolare rito disciplinato dall'art. 126 [prog. prel.] per tutti i procedimenti in camera di consiglio e si è conseguentemente introdotto un regime differenziato, a seconda che si tratti di giudizio di cassazione ovvero di secondo grado. In quest'ultima ipotesi, è sembrato sufficiente mantenere inalterata l'attuale disciplina e consentire, per l'effetto, un procedimento in camera di consiglio senza contraddittorio, e con l'emissione di un provvedimento *de plano*, in linea con il testo della direttiva 89, che prevede garanzie per la difesa solo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. D'altra parte, l'attività difensiva, soltanto eventuale (potendo sempre essere dispiegata mediante istanze e memorie prima della declaratoria di inammissibilità), è ampiamente assicurata con la previsione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza>><sup>11</sup>.

Pertanto, il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'impugnazione è adottato *de plano*, senza l'osservanza delle garanzie partecipative tipiche dell'ordinaria procedura camerale<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> In linea con il carattere preliminare del vaglio di inammissibilità, il quale, evidenzia Fonti, *L'inammissibilità*, cit., 193, <<rappresenta una distinta tappa, prodromica a livello logico (oltre che processuale) rispetto alla fase del merito>>. V., inoltre, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, a cura di Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, Milanofiori Assago, 2015, 74.

<sup>10</sup> Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XX, 754.

<sup>11</sup> Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1237.

<sup>12</sup> V., per tutti, Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 232; Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 241. In giurisprudenza v., da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2011 n. 16035, per la quale l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo

L'ordinanza conclusiva del procedimento deve essere notificata a chi ha proposto l'impugnazione<sup>13</sup>, di modo che si realizzi un fatto di conoscenza idoneo a consentire l'attivazione dello strumento di controllo – eventuale e, in ogni caso, soltanto successivo – costituito dal ricorso per cassazione<sup>14</sup>.

La verifica di ammissibilità dell'impugnazione non rimane comunque confinata nell'ambito degli accertamenti preliminari, ben potendosi, qualora la stessa non sia stata rilevata nella sede tipica e dichiarata con l'ordinanza, pervenire ad una dichiarazione di inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento, ossia nel corso dell'esame del merito o al termine di esso<sup>15</sup>.

Come già detto, il disegno di legge di riforma del processo penale prevedeva, nella versione originaria, un intervento modificativo molto penetrante sul procedimento di verifica e dichiarazione dell'inammissibilità.

Recuperando, infatti, l'impostazione accolta dal codice previgente, l'art. 591, comma 1-bis c.p.p. ipotizzato dal progetto di riforma prevedeva che la funzione di verifica predetta fosse attribuita in primo luogo al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale, anche d'ufficio e – si aveva cura di sottolineare al fine di evitare possibili quanto improbabili appesantimenti procedurali – senza formalità di procedura, avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione – disponendo, quindi, l'esecuzione del provvedimento impugnato – in caso di violazioni non implicanti valutazioni che sfiorassero il merito del giudizio e, pertanto, limitatamente ai casi indicati nell'art. 591, comma 1 lett. a), in relazione all'ipotesi di difetto di legittimazione, b), c), esclusa però l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 581, e d) c.p.p.

---

quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza. In senso diverso, alla luce della costituzionalizzazione del principio del contraddittorio, v. Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2003, Simeone. L'orientamento interpretativo maggiormente garantista, ribadito da cass. pen., Sez. VI, 2 dicembre 2010, L. R., è stato salutato con favore da Fonti, *L'inammissibilità*, cit., 203. V., inoltre, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 75. Sulla varietà dei riti in camera di consiglio previsti dal codice processuale v., tra gli altri, Garavelli, *La camera di consiglio come sede di procedimenti*, in *Riti camerale e speciali*, coordinati da Nosengo, Milanofiori Assago, 2006, 1; Del Pozzo, *Camera di consiglio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, V, 1000; Garavelli, *Procedimento in camera di consiglio*, in *Dig. disc. pen.*, X, 108.

<sup>13</sup> Per ragioni di garanzia dell'effettività del controllo, l'art. 591, comma 3 c.p.p. stabilisce che se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza deve essere notificata anche al difensore. La regola era stata già introdotta in via giurisprudenziale sotto la vigenza del codice abrogato, sebbene mancasse una espressa previsione in tal senso. V., infatti, Cass. pen., Sez. un., 22 marzo 1969, Famigliuolo.

<sup>14</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 232.

<sup>15</sup> Fonti, *L'inammissibilità*, cit., 200.

Il meccanismo di controllo era articolato, tuttavia, secondo una sequenza complessa in cui, nell'alternarsi di una duplice ma distinta competenza di carattere funzionale<sup>16</sup>, ad un accertamento negativo da parte del giudice *a quo* seguiva un controllo ulteriore da parte del giudice dell'impugnazione, al quale poteva conseguire la declaratoria dell'inammissibilità non rilevata in precedenza.

Lo scopo dell'ipotizzata riforma era chiaro, ponendosi il linea con gli obiettivi di un disegno finalizzato nel suo complesso, tra l'altro, a ridurre i carichi di lavoro degli uffici giudiziari di secondo grado anche mediante l'anticipazione degli ambiti operativi dei meccanismi filtranti.

La proposta di modifica, come già anticipato, è stata accantonata durante l'itinerario parlamentare, probabilmente per le medesime ragioni in forza delle quali il meccanismo concorrente di controllo dell'ammissibilità dell'impugnazione, delineato dagli artt. 207 e 209 c.p.p. abr., non era stato riproposto nell'ambito di un codice di procedura penale – quello nuovo, ovviamente – che aveva privilegiato la connotazione unitaria dell'atto di impugnazione.

<<L'unificazione nell'unico atto di impugnazione dei due momenti [...] della dichiarazione e dei motivi>> - chiarisce, ancora, la relazione al progetto preliminare del nuovo codice - <<oltre a rendere più spedita la fase introduttiva del gravame [...] ridurrà notevolmente le ragioni di inammissibilità [...] ferma restando la precedente e risolutiva scelta di demandarne la rilevazione e la pronuncia al solo giudice dell'impugnazione, così eliminandosi ogni discussione sui poteri concorrenti delle due fasi conferiti attualmente dagli artt. 207 e 209 c.p.p.>><sup>17</sup>.

Infatti, uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore mediante il superamento del meccanismo delineato dal vecchio codice è stato quello di <<dirimere le questioni sorte in dottrina e in giurisprudenza circa l'attribuzione allo stesso giudice dell'emissione di un provvedimento che inibisce di fatto il riesame di un proprio precedente provvedimento>><sup>18</sup>.

La dottrina, occupandosi del tema, oltre a sottolineare la coerenza sistematica della scelta di attribuire una competenza esclusiva in capo al giudice *ad quem* rispetto alla

---

<sup>16</sup> Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 753.

<sup>17</sup> Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1240.

<sup>18</sup> Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, cit, 1282.

previsione di un atto di impugnazione unico<sup>19</sup>, ha messo in evidenza in più occasioni l'anomalia dell'attribuzione del potere di verifica preliminare in capo allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato<sup>20</sup>.

#### **4. La motivazione della sentenza. Una (nuova?) struttura normativa.**

La riforma del sistema delle impugnazioni interviene sull'art. 581 c.p.p. attraverso un aggravamento – che sia più o meno effettivo, ovviamente, è tutto da verificare – qualitativo e quantitativo dei requisiti contenutistici dell'atto propulsivo, la cui portata sistematica non può cogliersi senza il necessario coordinamento con la rinnovata strutturazione del dovere giudiziale di motivazione della sentenza, con la rimodulazione dei margini di ricorribilità in cassazione – si pensi, per esempio, al ridimensionamento di essi nel caso di doppia conforme di proscioglimento – e con le prospettive di revisione, in termini restrittivi, dei margini di impugnabilità soggettiva ed oggettiva che la delega consente di intravedere.

La logica di fondo di questo segmento dell'intervento modificativo sembra, dunque, trasparire con sufficiente chiarezza: al rafforzamento dell'obbligo di motivazione imposto dalla nuova strutturazione dell'art. 546 c.p.p. si correla una simmetrica estensione dei requisiti di contenuto e specificità dell'atto d'impugnazione.

Come è noto, l'art. 546 c.p.p. descrive <<[i] tratti essenziali della sentenza dibattimentale>><sup>21</sup> e, nell'ambito dei requisiti che lo stesso indica, la prescrizione del dovere di motivare assume un rilievo centrale<sup>22</sup>.

La sua formulazione, infatti, delinea un <<modello normativo di decisione>><sup>23</sup> il quale pone l'accento sull'esigenza di analiticità della determinazione dei contenuti della

---

<sup>19</sup> Mele, *Art. 591 c.p.p.*, cit., 140; Fonti, *L'inammissibilità*, cit., 201. Ma v., inoltre, Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 231, il quale sottolinea la coerenza della scelta legislativa di ridurre di ridurre l'intervento dei soggetti chiamati ad effettuare il controllo di legittimità rispetto al principio generale di semplificazione delle forme processuali.

<sup>20</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 232. V., inoltre, Valentini, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 253; Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 752; Mele, *Art. 591 c.p.p.*, cit., 139.

<sup>21</sup> Rigo, *La sentenza*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. 2, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, Milanofiori Assago, 2009, 693.

<sup>22</sup> Come osserva Rigo, *La sentenza*, cit., 693, la sentenza contiene una parte introduttiva che comprende l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, l'intestazione che è emessa "in nome del popolo italiano" e le generalità delle parti; un preambolo, costituito dall'imputazione e dalle conclusioni delle parti; la motivazione, ossia l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda la decisione; una parte finale, comprensiva del dispositivo, della data e della sottoscrizione del giudice. Secondo Garuti, *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 623, la sentenza può essere scomposta in tre parti: una parte enunciativa, una parte espositiva e una parte dispositiva.

motivazione e, sebbene si curi di conservare il riferimento alla necessità e sufficienza di una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a base della decisione, allo stesso tempo rimarca in modo esplicito la diretta correlazione tra prova e giudizio mediante la previsione dell'obbligo di corredare il momento motivazionale con l'indicazione delle prove poste a base della decisione medesima.

Inoltre, la struttura normativa dell'apparato motivazionale non trascura, ed anzi pone in risalto, la scelta in favore del contraddittorio quale metodo di ricostruzione probatoria del fatto e ne valorizza la funzione di garanzia sul piano dell'effettività tramite l'esplicita tutela del diritto alla controprova, assicurata dalla prescrizione che la sentenza contenga, anche, l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie.

Non si tratta, si badi, di scelte di rilievo squisitamente stilistico, dal momento che attraverso il corretto e compiuto adempimento dell'obbligo di motivazione – assicurato, cioè, dal rispetto dei dati di struttura delineati dall'art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p. – è possibile verificare il contenuto delle soluzioni prescelte dall'autorità decidente da due diverse angolazioni: <<vengono in rilievo, infatti, sia il controllo compiuto dall'opinione pubblica, sia quello, di tipo tecnico, esercitato dal giudice dell'impugnazione attraverso la verifica della completezza, della logicità e della coerenza della motivazione nonché del rispetto di tutti i parametri di legge che disciplinano l'attività deliberativa del giudice>><sup>24</sup>.

Ed allora, come si è correttamente rilevato in dottrina, la motivazione deve essere caratterizzata da completezza, correttezza argomentativa ed analiticità: <<la completezza impone al giudice di fornire la spiegazione del perché un certo fatto è stato ritenuto provato nell'*an* e nel *quomodo* e sulla base di quali prove ovvero sulla base di quali argomenti logici; la correttezza è sinonimo di coerenza intrinseca dell'argomentazione e di corrispondenza degli elementi di prova utilizzati dal giudice a quelli emersi nel dibattimento; l'analiticità implica il dovere del giudice di esaminare partitamente ogni questione, di fatto e di diritto, necessaria per giungere alla decisione finale, in antitesi ad un approccio generico e schematico>><sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Bargi, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, II, Torino, 1998, 483. Ma v., ancora prima, le osservazioni di Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, 196. Come fa notare Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003, 1013, <<lo stile italiano delle sentenze non è il migliore dei possibili: appare prolisso, vago, opaco; sono difetti seri>>.

<sup>24</sup> Rigo, *La sentenza*, cit., 695.

<sup>25</sup> Rigo, *La sentenza*, cit., 696.

La complementarità della disposizione regolativa del contenuto della motivazione rispetto alla previsione contenuta nell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. riguardo ai motivi di ricorso per cassazione ha determinato una situazione di progressivo modellamento della qualità dell'obbligo dalla prima delineato ad opera della Corte di cassazione.

E', così, avvenuto un progressivo – ma percepibilissimo – livellamento verso il basso degli *standard* contenutistici prescritti dall'art. 546 c.p.p., soprattutto attraverso un notevole ampliamento degli spazi riservati alla motivazione implicita<sup>26</sup>, l'abuso del ricorso alla quale rispetto ai settori delle risultanze processuali e delle deduzioni delle parti era stato evidenziato diversi anni addietro dalla dottrina<sup>27</sup>.

Costituisce massima ricorrente, infatti, quella secondo cui il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed essendo invece sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata<sup>28</sup>.

L'intervento novellistico attuato sull'art. 546 c.p.p. tende a ridimensionare il processo di progressivo allontanamento, per mano giurisprudenziale, dallo schema motivazionale delineato dal legislatore, anche se la portata dell'innovazione appare meno dirompente di quanto possa pensarsi.

Invero, ferma essendo rimasta la connotazione qualificativa del dovere di esposizione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione – di talché la concisione continua ad denotare una motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in discorsi privi di razionalità o in argomenti superflui o inutili<sup>29</sup> – la sostituzione, in primo luogo, del dovere di indicazione delle prove poste a base della decisione con quello di indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati allinea il dettato normativo alla considerazione secondo cui <<[I]'esposizione

---

<sup>26</sup> Si ha motivazione implicita, precisa Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2005, n. 30386, quando i motivi della soluzione di una determinata questione devono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione.

<sup>27</sup> Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 228.

<sup>28</sup> V., tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2011, n. 20092; Cass. pen., Sez. IV, 24 ottobre 2005, n. 1149; Cass. pen., Sez. IV, 4 giugno 2004, n. 36757.

<sup>29</sup> Rigo, *La sentenza*, cit., 695.

delle prove non basta [...] ad esaurire il dovere di motivare in fatto>><sup>30</sup>, dal momento che <<[m]otivare significa [...] rendere esplicito anche il canone di argomentazione utilizzato per arrivare alla affermazione della sussistenza del fatto imputato>><sup>31</sup>.

Che una mera elencazione di circostanze dalle quali il giudice ricava l'affermazione dell'esistenza del fatto imputato non costituisce una "motivazione" è, tuttavia, conclusione talmente ovvia che la giurisprudenza stessa, sebbene il più delle volte disattenta rispetto all'effettiva adozione del modello motivazionale normativamente imposto, non si è mai proposta di disattendere, di talché essa non ha avuto esitazioni nel chiarire che deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato<sup>32</sup>.

D'altra parte, la relazione logica e la correlazione sistematica che intercorre tra il momento della valutazione probatoria e quello della motivazione sono ben configurabili, sul versante normativo, già dall'attenta analisi dell'art. 192, comma 1 c.p.p., il quale, ha da tempo chiarito in maniera persuasiva la Suprema Corte, non ha assolutamente espunto dall'ordinamento il principio del libero convincimento del giudice – che rimane tuttora il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori – ma sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice di merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che il detto principio venga attuato per un uso arbitrario<sup>33</sup>.

La precisazione secondo cui il discorso motivazionale complessivo, e quindi non soltanto quello concernente il momento valutativo della prova – ivi incluso il frangente afferente al giudizio di inattendibilità delle prove contrarie – debba riguardare tutte le tematiche costituenti l'oggetto di prova – estendendosi l'indicazione contenuta nell'art.

---

<sup>30</sup> Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 208

<sup>31</sup> Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 208

<sup>32</sup> Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 12053.

<sup>33</sup> Cass. pen., Sez. VI, 30 marzo 1992, Macrì. D'altra parte, come rileva Cordero, *Procedura penale*, cit., 1013, quanto precisato dall'art. 192, comma 1 c.p.p. <<è l'operazione descritta dal verbo "motivare">>. V., inoltre, Mari, *Art. 192 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, III, Agg., Milano, 2017, 67: <<[L]a disposizione propone quindi un modello normativo fondato sulla necessità che il passaggio dal fatto probatorio (fonte e contenuto della prova) al fatto da provare (imputazione) venga giustificato rendendo esplicito il relativo criterio di valutazione>>.

187 c.p.p.<sup>34</sup> alla qualificazione giuridica dei fatti ed alle specifiche modalità di determinazione della pena indicate dall'art. 533, comma 2 c.p.p. – altro non fa che ribadire, senza accrescerne la portata, la relazione già in sé intima intercorrente tra attività di acquisizione probatoria, attività di valutazione e attività espositiva delle ragioni decisorie.

Ed allora, volendo esprimere una considerazione finale, non può non riconoscersi che l'innovazione legislativa tende, indubbiamente, a rafforzare il profilo di analicità della motivazione della sentenza penale, ingenerando nel giudice il dovere di rendere compiutamente conto delle ragioni per le quali ogni questione attinente all'accertamento penale è stata in un determinato modo definita e, per converso, spingendo in direzione di un ridimensionamento del modo di motivare fondato sul modello della motivazione implicita.

Che si tratti, però, di un effettivo sviluppo della struttura normativa tipica della motivazione o, più semplicemente, di un momento di consolidamento di principi generali già acquisiti in ambito giurisprudenziale è dilemma che, come già anticipato, soltanto la prassi applicativa potrà risolvere.

## **5. I requisiti di forma-contenuto dell'atto di impugnazione.**

Ciò che può rilevarsi, tuttavia, è che la conservazione di modelli motivazionali ispirati da approcci particolarmente sintetici e strutturati su schemi in parte propensi all'aggiramento del dovere di completezza rischia di creare situazioni di squilibrio sistematico rispetto all'accentuazione del dovere di specificità che, per effetto della modifica dell'art. 581 c.p.p., dovrebbe connotare il profilo formale ed il contenuto tipico di un atto introduttivo del giudizio di impugnazione il quale, come è ben noto, è stato disciplinato in termini innovativi rispetto a quanto previsto dagli artt. 197 e 201 c.p.p. abr.<sup>35</sup>.

La riforma, va subito detto, incide su un tessuto normativo che già nella versione previgente assisteva la necessaria osservanza delle norme attinenti ai requisiti di forma ed al contenuto sostanziale dell'impugnazione dalla espressa previsione di una ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p., di talché il richiamo contenuto nella norma appena citata alle disposizioni – ossia, a tutte le disposizioni! –

---

<sup>34</sup> V., in particolare, Mari, *Art. 187 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, III, Aggiornamento, Milano, 2017, 1.

<sup>35</sup> Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1991, 90.

contenute nell'art. 581 c.p.p. sembra privare di qualsiasi efficacia innovativa la previsione, all'interno di esso, di una autonoma norma di carattere sanzionatorio.

A meno che – ma una lettura così rigorosa della norma sarebbe allo stesso tempo priva, bisogna dirlo, di rigore sistematico e di incidenza effettiva – non si voglia intendere l'innovazione quale clausola addirittura restrittiva dei casi di inammissibilità desumibili dal generico ed onnicomprensivo richiamo contenuto nell'art. 591 c.p.p., per cui sarebbe sprovvista di sanzione processuale la violazione, per esempio, della norma impositiva della forma scritta; requisito, quest'ultimo, <<che appare non tanto come un vero e proprio *novum*, quanto come l'(ovvia) conseguenza della concentrazione in atto unico di dichiarazione e motivi, onde per cui risultava impossibile distinguere tra la prima, come atto (potenzialmente) orale e i secondi, quale atto (obbligatoriamente) scritto>><sup>36</sup>.

Scarso rigore sistematico, si diceva, ma anche limitatissima incidenza effettiva, dal momento che la giurisprudenza ha chiarito come se è vero, da un lato, che le norme in materia di impugnazione sono ispirate ad un articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, siffatto formalismo, dall'altro lato, non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto di impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del *favor impugnationis*.

Ne consegue che per dichiararne l'ammissibilità, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio<sup>37</sup>.

Ed allora, se l'indispensabilità della forma scritta ai fini dell'ammissibilità del gravame non sembra comunque potersi porre in discussione, la Corte di cassazione ha già da tempo precisato che la disposizione la quale impone che nell'atto di impugnazione debba essere indicata – a pena di inammissibilità, ovviamente – la data del provvedimento impugnato, essendo finalizzata a rendere possibile la individuazione dell'atto del giudice che viene censurato, è pienamente osservata ove dal complesso degli elementi identificativi risulti incontroverso il provvedimento impugnato e sia desumibile la data certa<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Valentini, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., 234.

<sup>37</sup> Cass. pen., Sez. VI, 1 marzo 1995, n. 5414.

<sup>38</sup> Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 1997, n. 4293. Ma v., in precedenza, Cass. pen., Sez. I, 30 settembre 1991, Vadim Fursov; Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 1992, Del Gaudio.

Più in generale, è stato ribadito che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione l'indicazione errata ovvero l'omissione degli elementi richiesti – ossia del provvedimento impugnato, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso – non ha un autonomo rilievo, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto, di talché solo in questo ultimo caso l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità dell'impugnazione<sup>39</sup>.

Come è stato puntualmente fatto notare, la normativa <<riflette non solo un'esigenza di certezza (anche) sui limiti della domanda ma pure quella di una meditata valutazione dell'atto che la parte sta compiendo>><sup>40</sup>.

Infatti, <<richiedendo alle parti l'esplicitazione di nuovi elementi (rispetto a quanto previsto dagli artt. 197 e 201 c.p.p. abr.), si canalizza [una] maturata volontà [di impugnare] verso riferimenti concreti e specifici, destinati ad operare su più versanti>><sup>41</sup>.

Ed allora, <<si richiede – ai fini d'una prima individuazione dell'oggetto del giudizio d'impugnazione, così da poter chiarire se il gravame colpisca l'intera decisione (uno o più capi) oppure soltanto una sua parte (uno o più punti) – che vengano individuati i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce il gravame>><sup>42</sup>.

In relazione al requisito predetto, la formulazione legislativa si caratterizza per il dato letterale costituito dalla richiesta di indicazione dei capi e punti in forma alternativa e non cumulativa, rimanendo di talché ribadita la deduzione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, basti il riferimento all'uno o all'altro requisito,

---

<sup>39</sup> Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 1992, Galasso.

<sup>40</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, VI, 226. V., inoltre, Valentini, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., 235, secondo la quale, con le previsioni di cui all'art. 581 c.p.p. il legislatore <<costringe gli utenti ad un miglioramento nella qualità dell'atto con cui si provoca l'apertura del grado ulteriore di giudizio>>.

<sup>41</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226.

<sup>42</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. Come specificato dalla Suprema Corte, per capo della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di un autonomo rapporto processuale, mentre per punto della sentenza deve assumersi ciascuna statuizione sia in fatto che in diritto di cui consta un capo, estraibile dalla lettura del dispositivo della sentenza e suscettibile di una sua propria valutazione in quanto oggetto di indagine e di statuizione avente consistenza autonoma. V., in questi termini e tra le prime, Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 1992, Cornici. Sul tema v., poi, Cass. pen., Sez. un., 9 marzo 2007, Manfred. Nell'ambito di una posizione dottrinale sostanzialmente unanime v., inoltre, Bargis, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 2000, 748; De Gregorio, *La dinamica generale delle impugnazioni*, in *Le impugnazioni*, coordinati da Aimonetto, Milanofiori Assago, 2005, 163; Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2001, 761; Galati, *Le impugnazioni in generale*, in *Diritto processuale penale*, II, Milano, 2001, 456; Valentini, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., 236; nonché, da ultimo, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, Milanofiori Assago, 2015, 52; Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 154. In epoca più risalente v. invece, Leone, *Elementi di diritto e procedura penale*, Napoli, 1972, 401.

<<nel senso che la indicazione del capo è ritenuta comprensiva di tutti i punti a questo relativi [...] mentre la indicazione di uno o più punti è da considerarsi preclusiva degli altri punti dello stesso capo non espressamente enunciati, nonché di tutti gli altri capi non comprensivi del punto o dei punti dedotti>><sup>43</sup>.

In secondo luogo, nell'intento di evitare iniziative pretestuose e dilatorie<sup>44</sup>, si chiede al soggetto impugnante di sostanziare, mediante la proposizione di specifiche richieste, il contenuto della domanda rivolta al giudice del gravame<sup>45</sup>.

<<L'imputato>> - è stato detto - <<si deve esprimere e concludere in forma di richieste articolate e precise: più esse sono precise, meglio permettono di "misurare" il divario tra la prospettata decisione e quella gravata>><sup>46</sup>.

La netta distinzione che la norma introduce tra richieste e motivi ha determinato in dottrina il formarsi di un orientamento teso ad escludere che, in mancanza di un'analitica indicazione, le prime possano essere dedotte dai secondi, per cui è da ritenersi che una mera richiesta di riforma della decisione, così come una richiesta di riforma mediante un generico rinvio ai motivi, potrebbero considerarsi espressioni insufficienti ad integrare il requisito richiesto dalla norma<sup>47</sup>.

Infine, certamente per evitare iniziative poco serie e temerarie<sup>48</sup> ma anche allo scopo di verificare l'esistenza dell'interesse ad impugnare *ex art. 568, comma 4 c.p.p.*<sup>49</sup>, <<si

---

<sup>43</sup> Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 94. V., altresì, Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 155.

<sup>44</sup> L'attenzione del legislatore era particolarmente accentuata ed ha portato, per esempio, all'introduzione dell'appello incidentale. V., a tale proposito, Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1235: <<Il non sopito dibattito coagulatosi attorno all'esigenza unanimemente avvertita, di individuare adeguati strumenti processuali volti a scongiurare il ricorso alla impugnazione come espediente meramente dilatorio, ha indotto il delegante a reintrodurre nel sistema l'istituto dell'appello incidentale>>.

<sup>45</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. Le richieste, puntualizza De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 52, rappresentano <<la prospettiva concreta, il risultato verso il quale si muove l'impugnazione, al quale essa tende>>. Secondo Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 761, le richieste definiscono il *petitum* dell'impugnazione, indicando il contenuto della decisione che dovrebbe essere adottata dal giudice adito secondo le aspettative dell'impugnante.

<sup>46</sup> Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 156.

<sup>47</sup> Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 95; Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 157. In giurisprudenza v., in questo senso, Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 1993, n. 11417. Ma v., successivamente ed in senso contrario, Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412.

<sup>48</sup> Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 95. Ma v., poi, Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. E, in precedenza, Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 728: <<Poiché il legislatore subordina il fondamento del sistema dei controlli ad un plausibile segnalazione dell'ingiustizia del provvedimento, occorre che questa "segnalazione" fornisca un *minimum* di garanzia di serietà, senza far correre il rischio di trovarsi ad un certo punto di fronte ad una sequela di attività processuali sprecate>>. V., infine, Marandola, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, Milanofiori Assago, 2009, 148.

<sup>49</sup> Sul quale vedi, tra gli altri, Tranchina, *Impugnazione*, cit., 712; Di Bugno, *L'impugnabilità oggettiva*, in *Le impugnazioni*, coordinati da Aimonetto, Milanofiori Assago, 2005, 2.

impone alla parte non solo di indicare specificamente le proprie ragioni – in fatto ed in diritto – ma anche di correlarle alle singole richieste>><sup>50</sup>.

E' evidente come l'insieme di questi elementi e la loro interconnessione costituiscono un dato profondamente significativo sotto ulteriori e diversi profili, articolando in termini peculiarmente rigorosi il contenuto tipico dell'atto di impugnazione<sup>51</sup>: <<Così, l'intreccio tra capi e punti, da un lato, e motivi, dall'altro, ancorché in modo variegato in relazione ai singoli mezzi di gravame, serve a delineare l'ambito dei poteri di cognizione e (spesso anche quelli) di decisione. Così, l'intreccio tra motivi e richieste risulta finalizzato al chiarimento del preciso contenuto – in via principale o subordinata – della domanda di parte, favorendo il compito decisorio del magistrato>><sup>52</sup>.

La struttura formale-contenutistica dell'atto di impugnazione, come è facilmente percepibile, si correla strettamente alla funzione di controllo del relativo giudizio<sup>53</sup> ed è ben comprensibile che sui requisiti di forma delineati dall'art. 581 c.p.p. – e, in particolare, sulla connotazione di specificità dei motivi<sup>54</sup> – si sia formata una copiosa giurisprudenza che, nel complesso, tende a conciliare le esigenze rigoristiche e di ordine formale scaturenti dalla salvaguardia della predetta funzione – oltre che, ovviamente, da

---

<sup>50</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. V., inoltre, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 53. Secondo Galati, *Le impugnazioni in generale*, cit., 456, <<la verità la formulazione dell'art. 581 lett. c c.p.p. non è delle più felici perché [...] potrebbe ingenerare il dubbio che "motivi" e ragioni di diritto e elementi di fatto che sostengono le censure siano cose diverse. Il dubbio, però, sarebbe del tutto ingiustificato, in quanto – e si tratta di un dato davvero pacifico – i "motivi" sono proprio "le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il *petitum* dell'impugnante">>.

<sup>51</sup> Per Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 761, l'atto d'impugnazione risulta, così, rigorosamente strutturato nel suo contenuto tipico, allo scopo di ostacolare la presentazione di impugnazioni pretestuose o meramente dilatorie.

<sup>52</sup> Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. Nonché, in precedenza, Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 728. Come precisato da Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 40243, l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati.

<sup>53</sup> Come sottolineato da Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2005, n. 10881, principio della domanda, devoluzione e diritto di difesa sono i valori al soddisfacimento dei quali deve essere ispirata la verifica, in concreto, se la "forma dell'impugnazione", alla stregua dei parametri dettati dall'articolo 581 c.p.p., ne soddisfi anche la "sostanza", rendendola quindi immune dalla sanzione processuale a tal proposito sancita dall'art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p.. In questa prospettiva, il contenuto dell'atto di impugnazione deve soddisfare una duplice e concorrente esigenza di "chiarezza" e "specificità": da un lato, quella di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice dell'impugnazione di individuare il contenuto e la *ratio essendi* dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall'altro, e di riflesso, quella di consentire agli eventuali controinteressati di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole.

<sup>54</sup> Come evidenziato da Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 730, la determinazione del carattere di specificità dei motivi <<non può essere tentata *in abstracto*, ma va, piuttosto, fatta in relazione alle singole fattispecie concrete, il che è compito specifico della giurisprudenza>>.

ragioni di ordine pratico correlate alla difesa di soglie minime di funzionalità degli organi giudiziari a fronte di fenomeni inflazionistici – con la necessità di tutelare un generale principio di *favor impugnationis*<sup>55</sup>.

Così, se in relazione alle richieste che l'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 581, lett. b) c.p.p., è stato precisato che, dovendo l'atto di impugnazione essere necessariamente valutato nel suo complesso in applicazione del principio del *favor impugnationis*, esse possono anche desumersi implicitamente dai motivi se da essi emerge in modo inequivocabile la richiesta formulata<sup>56</sup>, allo stesso modo si è ritenuto che le prescrizioni dell'art. 581 c.p.p. possono considerarsi osservate e non sussiste, di conseguenza, inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 591 c.p.p. nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare sia stato erroneamente indicato, a condizione che tale capo possa essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che – si è soggiunto – costituiscono parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale contenuto<sup>57</sup>.

Sul piano generale, la Corte di cassazione ha precisato che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi con l'indicazione specifica, anche se concisa ma comunque chiara e precisa, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di controllare l'*iter* logico del discorso giustificativo che sorregge la decisione impugnata<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> V., tra tutti, Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 149, la quale evidenzia come «<le norme in materia di impugnazione, seppure ispirate ad un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, siano interpretate, fra l'altro, alla luce del principio del *favor impugnationis*>>. Nonché, da ultimo, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 49.

<sup>56</sup> V., in questo senso, Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412. Ma v., in precedenza ed in senso contrario, Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 1993, n. 11417, secondo la quale tra i requisiti formali dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della "richiesta", categoria non prevista dagli art. 197 e 201 c.p.p. abr. Detto requisito, consequenziale alla natura di negozio processuale dell'impugnazione e dell'effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l'impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. In questi termini v., in dottrina, Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 95.

<sup>57</sup> Cass. pen., Sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539.

<sup>58</sup> Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 1990, Genovese. Secondo Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 1992, Rizzi, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 c.p.p., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinanti della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice della impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato. Ancora, v. Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 16851, la quale ha stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in

Allo stesso modo, l'inammissibilità del ricorso per cassazione è stata ritenuta conseguente sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al *decisum* della sentenza impugnata<sup>59</sup>.

È stato considerato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato sulla base di motivi enunciati in forma perplessa o alternativa<sup>60</sup> ovvero che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti<sup>61</sup>.

L'inammissibilità è stata ritenuta, poi, rispetto al ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica<sup>62</sup>.

E' stato altresì soggiunto che il nuovo testo dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, introduce a carico del ricorrente che intenda far rilevare in sede di controllo di legittimità un vizio di motivazione, un onere rafforzato di specificità.

Facendo riferimento, infatti, all'onere di indicare specificamente gli atti del processo che si assumono viziati la norma detta, di fatto, una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 581, lett. c) c.p.p., per cui il ricorrente, oltre ad assolvere all'onere indicato in tale ultima disposizione, è tenuto anche ad individuare inequivocabilmente ed a rappresentare in maniera oggettiva gli atti processuali ritenuti rilevanti, provvedendo, in altre parole e secondo necessità, a riprodurne fedelmente il

---

fatto o in diritto da sottoporre a verifica. In dottrina v., tra gli altri, Gaito, *Le impugnazioni in generale*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 750: <<[L]a dichiarazione vaga ed approssimativa, non fondata su specifici motivi, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità>>.

<sup>59</sup> Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2009, n. 39071.

<sup>60</sup> Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 30021.

<sup>61</sup> Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32227.

<sup>62</sup> Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858. Secondo Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2011, n. 27068, è inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all'imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado.

contenuto nel testo del ricorso, ovvero ad allegarne copia ovvero, ancora, ad indicarne la collocazione nel fascicolo del giudice<sup>63</sup>.

È da giudicarsi inammissibile, infine, il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione<sup>64</sup>.

Nel contesto di un panorama giurisprudenziale che, come già detto, guarda alle istanze formalistiche emergenti dalle norme con l'equilibrio necessario ad evitare inutili esasperazioni, la riforma dell'art. 581 c.p.p. non sembra portatrice di stravolgenti novità sulle regole afferenti ai requisiti di contenuto dell'atto di impugnazione.

Ed invero, l'estensione del contenuto dell'atto all'enunciazione specifica delle prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa ovvero l'erronea valutazione non sembra prestarsi alla produzione di effetti diversi rispetto alla mera recezione – ovviamente, con i necessari adattamenti in ragione delle diversificate funzioni dei giudizi di appello ed in cassazione – della giurisprudenza formatasi rispetto all'interpretazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in tema di deduzione del vizio di travisamento della prova, il quale, come oramai abbondantemente chiarito, consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica<sup>65</sup>.

Quanto all'omessa assunzione della prova, se rispetto al caso del ricorso per cassazione il vizio non può che essere canalizzato nell'ambito del caso previsto dall'art. 606, comma 1 lett. d) c.p.p.<sup>66</sup>, in sede di appello le correlate esigenze acquisitive possono essere soddisfatte attraverso una richiesta istruttoria che, ai sensi della rinnovata lett. c) dell'art. 581 c.p.p., deve essere formalizzata in maniera chiara nell'ambito dell'atto di impugnazione.

---

<sup>63</sup> Cass. pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 15081. Ma v., anche, Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722; Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2008, n. 20059.

<sup>64</sup> Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2004, n. 48421.

<sup>65</sup> Cass. pen., Sez. II, 24 maggio 2006, n. 19848.

<sup>66</sup> Come chiarito, tra le tante, da Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 27738, il motivo di ricorso per cassazione per mancata assunzione di prova decisiva è previsto dall'art. 606, lett. d) c.p.p. nel caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta *ex art.* 495, comma 2 c.p.p., con la conseguenza che l'omissione può essere dedotta dallo stesso soggetto processuale che aveva prospettato in sede di merito la necessità di esperire tale mezzo istruttorio.

Quest'ultima prescrizione non deroga, ovviamente, alla disciplina che l'art. 603 c.p.p. propone in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale<sup>67</sup> di talché, se non ne esce pregiudicato il potere di integrazione *ex officio* previsto dal comma 3 della disposizione appena richiamata, non sembra potersi dubitare, altresì, della permanente possibilità che le parti hanno di proporre richieste istruttorie mediante i motivi di cui all'art. 585, comma 4 c.p.p.

---

<sup>67</sup> Oltre che, indubbiamente, al peculiare regime previsto, anche in grado di appello, per l'acquisizione di documenti. V. da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino. Sull'istituto della rinnovazione v., anche al fine di reperire significativi riferimenti bibliografici, Spangher, *Appello nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, 217; Fiorio, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 338; Gaeta, Macchia, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, Milanofiori Assago, 2009, 519. V., inoltre, Della Monica, *L'appello*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, Milanofiori Assago, 2015, 122.